

Ai docenti
Alla Segreteria didattica
Al Sito
Atti

Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2020/21

Il MIUR con il D.L 22 dell'8 aprile 2020, all'art. 2, comma 1 lettera d) ha previsto **la conferma, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico**, in deroga alle norme vigenti, *al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

Si derogherà a tale previsione in via residuale solo per le classi di nuova formazione e nel caso in cui il libro di testo non sarà più in produzione o sostituito da una nuova edizione.

Per le adozioni i criteri tuttora vigenti sono quelli dettati dalla **nota ministeriale n. 2581 del 9 aprile 2014**. Quest'ultima fornisce il quadro normativo al quale le istituzioni scolastiche devono attenersi, con riferimento a:

- Sviluppo della cultura digitale (articolo 6, comma 2 quater, legge 128 del 2013)
- Scelta dei testi scolastici (articolo 6, comma 1, legge 128 del 2013)
- Abolizione vincolo pluriennale di adozione (articolo 11, legge 221 del 2012);
- Testi consigliati (articolo 6, comma 2, legge 128 del 2013);
- Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM 781/2013).

Con la **nota 4586 del 15 marzo 2019**, che si allega alla presente, è stata precisata la determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (rinvio al D.M. n. 781/2013).

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013)

Il tetto di spesa definito per le classi **prime** di scuola secondaria di primo grado viene ridotto del 10% solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b).

Il tetto di spesa definito per le classi **prime** di scuola secondaria di primo grado viene ridotto del 30% solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c).

La nota 5571 del 29 marzo 2018 ha precisato quanto già disciplinato dalla nota 2581 del 9 aprile 2014.

I tetti di spesa relativi alla dotazione libraria per le classi delle scuole secondarie di I e II grado sono **ridotti del 10 per cento** solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell'allegato al DM 781/2013).

I medesimi tetti di spesa vengono invece **ridotti del 30 per cento** solo se, nella classe considerata, tutti i testi sono stati adottati per la prima volta per l'anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell'allegato al DM 781/2013).

Per specifica disposizione di legge, la delibera del Collegio relativa all'adozione è soggetta, limitatamente al tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (art. 11 del D. Lgs. 123/2011).

Non ricorrendo le condizioni previste per eventuali sforamenti va mantenuto il tetto di spesa previsto. All'INDIRE è in ogni caso affidato il compito di attivare le opportune azioni di monitoraggio.

Compiti delle istituzioni scolastiche

a. Entro la seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola devono essere adottate le delibere collegiali per le adozioni dei testi scolastici o di eventuali strumenti alternativi ai libri di testo.

b. Per le istituzioni scolastiche frequentate da alunni non vedenti o ipovedenti, la nota fornisce indicazioni per l'autorizzazione alla riproduzione dei libri di testo e dei materiali didattici protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, rinviando al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 239 del 14 novembre 2017, art. 1 comma 2.

c. Ai dirigenti scolastici compete vigilare affinché le adozioni dei libri di testo siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti, oltre che rispettose dei vincoli normativi.

d. *I docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE).* Questo, però, quando le attività sono in presenza.

e. Entro il 10 giugno 2020, le istituzioni scolastiche dovranno dare comunicazione delle adozioni attraverso l'apposita piattaforma sul sito www.adozioniaie.it oppure in locale, offline. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano deciso di non adottare libri di testo, dovranno specificare in piattaforma che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.

La nota del MIUR ricorda, inoltre, due divieti:

- non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio;
- è vietato il commercio dei libri di testo ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. In caso di violazione da parte dei destinatari del divieto, che è rivolto *“ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare”*, la richiamata norma prevede provvedimenti disciplinari.

La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabiana Celentano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*